

Ordinanza**concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato****(Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)**

del 19 maggio 2010 (Stato 1° luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16a capoverso 2 lettera e, nonché 31 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),
ordina:

Sezione 1: Oggetto**Art. 1**¹ La presente ordinanza:

- a. stabilisce le deroghe secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTG al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTG;
- b. disciplina l'immissione in commercio di derrate alimentari fabbricate conformemente a prescrizioni tecniche estere;
- c. disciplina la sorveglianza di prodotti immessi in commercio conformemente a prescrizioni tecniche estere.

² Le deroghe secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTG al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTG sono stabilite all'articolo 2.

Sezione 2:**Deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTG**

Art. 2 Elenco delle deroghe secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTG

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTG:

- a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell'O del 18 mag. 2005² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim),
- 2.³ ...
- 3.4 sostanze e preparati pericolosi che non recano sull'etichetta l'indicazione del fabbricante secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁵ sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l'articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all'allegato 2 numero 3.2 OPChim,
- 4.⁶ sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim,
5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 2.4 numero 1 e all'allegato 2.17 ORRPChim,
6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l'allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a–d nonché l'allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim;
- b. le seguenti derrate alimentari:
 - 1.⁷ ...
 - 2.⁸ ...
 3. tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 1969⁹ sull'imposizione del tabacco in combinato disposto con l'articolo 31 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009¹⁰ sull'imposizione del tabacco,
 - 4.¹¹ prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze secondo l'articolo 12 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004¹²

² RS **814.81**

³ Abrogato dal n. II 2 dell'O del 17 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1495).

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 9 dell'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1903).

⁵ RS **813.11**

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1495).

⁷ Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2229).

⁸ Abrogato dall'all. 2 n. II 12 dell'O del 15 set. 2017 sull'alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5161).

⁹ RS **641.31**

¹⁰ RS **641.311**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2631).

sul tabacco in combinato disposto con l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007¹³ concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco; non costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC le sigarette, il tabacco da arrotolare e il tabacco per pipe ad acqua,

5.¹⁴ ...

6. uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 novembre 2003¹⁵ sulle dichiarazioni agricole (ODAgr),

7.¹⁶ derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹⁷ concernente le informazioni sulle derrate alimentari,

8.¹⁸ derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM¹⁹» non conforme ai requisiti di cui all'articolo 37 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016²⁰ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

9.²¹ derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell'autorizzazione secondo l'articolo 31 della suddetta ordinanza,

10.²²...

11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr;

c. i seguenti altri prodotti:

1.²³ ...

¹² RS **817.06**

¹³ RS **817.064**

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5821).

¹⁵ RS **916.51**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2631).

¹⁷ RS **817.022.16**

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2229).

¹⁹ «Organismi geneticamente modificati»

²⁰ RS **817.02**

²¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2229).

²² Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2631).

²³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 2631).

2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi:
 - legge federale del 20 dicembre 1957²⁴ sulle ferrovie
 - ordinanza del 23 novembre 1983²⁵ sulle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione del 22 maggio 2006²⁶ dell'ordinanza sulle ferrovie, 6^a revisione
 - legge del 24 giugno 1902²⁷ sugli impianti elettrici
 - ordinanza del 5 dicembre 1994²⁸ sulle installazioni elettriche delle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero,
- 3.²⁹ i seguenti apparecchi con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³⁰ contro l'inquinamento atmosferico (OIAT), non rientrano nel campo d'applicazione di una norma tecnica armonizzata designata di cui all'articolo 12 della legge federale del 21 marzo 2014³¹ concernente i prodotti da costruzione (LProdC) e per gli stessi non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea di cui all'articolo 13 LProdC:
 - ³² ...
 - ³³ ...
 - ³⁴ ...
 - ³⁵ ...
 - impianti a combustione alimentati con legna e carbone; per questi impianti non si applicano le ultime due condizioni menzionate nella frase introduttiva se gli Stati membri dello Spazio economico europeo possono emanare a livello nazionale prescrizioni relative alle emissioni e al rendimento in deroga al regolamento (UE) n. 2015/1185³⁶,

²⁴ RS **742.101**

²⁵ RS **742.141.1**

²⁶ RS **742.141.11**

²⁷ RS **734.0**

²⁸ [RU **1995** 1024, **1997** 1008 all. n. 5 1016 all. 5, **1998** 54 all. n. 6, **2000** 741 art. 10 n. 1 762 n. II 5, **2009** 6243 all. 3 n. 6. RU **2011** 6233 all. 2 n. I]

²⁹ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU **2015** 4171).

³⁰ RS **814.318.142.1**

³¹ RS **933.0**

³² Abrogata dal n. III dell'O dell'11 apr. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU **2018** 1687).

³³ Abrogata dal n. III dell'O dell'11 apr. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU **2018** 1687).

³⁴ Abrogata dal n. III dell'O dell'11 apr. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU **2018** 1687).

³⁵ Abrogata dal n. III dell'O dell'11 apr. 2018, con effetto dal 1° set. 2018 (RU **2018** 1687).

³⁶ Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1.

4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 1933³⁷ sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,
- 5.³⁸ i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15, 1.21, 2.4 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017³⁹ sull'efficienza energetica:
 - frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni
 - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
 - serbatoi di accumulo dell'acqua calda con un volume utile ≤ 500 litri
 - refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta e con raccordo alla rete, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati
 - set top box complessi con raccordo alla rete
 - macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete,
- 6.⁴⁰ legno e prodotti del legno soggetti all'ordinanza del 4 giugno 2010⁴¹ sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2–4 di detta ordinanza,
- 7.⁴² macchine di cantiere secondo l'articolo 19a OIAt se non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3 OIAt,
- 8.⁴³ pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all'ordinanza del 7 dicembre 2012⁴⁴ sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a–7 dell'ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione,
- 9.⁴⁵ i contatori d'elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell'articolo 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁴⁶ sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d'elettricità per la misu-

37 RS **941.31**

38 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

39 RS **730.02**

40 Introdotto dall'art. 10 dell'O del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 2873).

41 RS **944.021**

42 Introdotto dall'art. 10 dell'O del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 2873).

43 Introdotto dall'art. 13 dell'O del 7 dic. 2012 sulla dichiarazione delle pellicce (RU **2013** 579). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 611).

44 RS **944.022**

45 Introdotto dal n. I dell'O del 26 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3121).

46 RS **941.210**

razione dell'energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico,

10.⁴⁷ pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all'allegato 5 cifra 32 OIA.

Art. 3 Controllo delle deroghe di cui all'articolo 2

Le deroghe di cui all'articolo 2 sono controllate:

- a. dal Dipartimento competente per la corrispondente prescrizione tecnica svizzera se l'Unione europea (UE) emana nuove prescrizioni armonizzate nei settori menzionati all'articolo 2 o modifica quelle esistenti;
- b. dal Consiglio federale su richiesta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁴⁸, ogni cinque anni.

Sezione 3: Derrate alimentari

Art. 4 Domanda di autorizzazione

¹ Possono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 16c LOTC:

- a. i cittadini svizzeri e stranieri che commerciano derrate alimentari alle quali si applica l'articolo 16a capoverso 1 LOTC;
- b. i produttori stranieri di derrate alimentari alle quali si applica l'articolo 16a capoverso 1 LOTC;
- c. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che intendono immettere in commercio anche in Svizzera la derrata alimentare destinata all'esportazione nell'UE o nello Spazio economico europeo (SEE);
- d. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno.

² La domanda include:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente e un recapito in Svizzera;
- b. un campione di imballaggio munito dell'etichetta originale o di una sua riproduzione in forma stampata o elettronica;
- c. indicazioni sulla composizione e sulle specificazioni essenziali della derrata alimentare;
- d. indicazioni sulle disposizioni del diritto svizzero che non sono osservate;
- e. la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell'UE oppure, nel caso in cui il diritto dell'UE non sia armonizzato o lo sia

⁴⁷ Introdotta dal n. III dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU **2015** 4171).

⁴⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

solo in modo incompleto, la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell'UE o dello SEE;

- f. documenti o considerazioni in cui si rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento; i richiedenti di cui al capoverso 1 lettera d rendono verosimile che una derrata alimentare corrispondente è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento.

³ È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera e una dichiarazione del richiedente secondo cui la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati.

⁴ La domanda è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione. I dati e la documentazione possono essere redatti in inglese ed essere presentati su supporto elettronico invece che su supporto cartaceo. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)⁴⁹ può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 5 Verifica della completezza

¹ L'USAV verifica se la domanda è completa.

² L'USAV conferma senza indugio e per scritto la ricezione della domanda e concede, se necessario, un termine supplementare adeguato per completarla. Fino alla presentazione dei complementi richiesti, il termine di cui all'articolo 16d capoverso 4 LOTC è sospeso.

³ Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l'USAV non entra nel merito della domanda.

Art. 6 Informazione sul prodotto

¹ L'USAV verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all'articolo 16e LOTC.

² Se l'informazione sul prodotto soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, l'USAV può chiedere la modifica di tale informazione, compresa la denominazione specifica, soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone.

³ Sono fatte salve:

- a. le disposizioni del diritto in materia di indicazioni di provenienza concernenti la valorizzazione della provenienza svizzera secondo la legge del 28 agosto 1992⁵⁰ sulla protezione dei marchi;

⁴⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁰ RS **232.11**

- b. le disposizioni sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati secondo l'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997⁵¹.

Art. 6a⁵² Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in commercio in Svizzera

Se una derrata alimentare è fabbricata in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immessa in commercio in Svizzera, l'informazione di cui all'articolo 16e capoverso 1 lettera b LOTC deve essere completata come segue:

- a. se le prescrizioni tecniche sono armonizzate nell'UE: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell'UE»;
- b. se le prescrizioni tecniche non sono armonizzate nell'UE o non lo sono completamente: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche [*nome dello Stato membro dell'UE o dello SEE*]» (p. es. «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche del Belgio»).

Art. 7 Decisioni di portata generale

¹ Le decisioni di portata generale di cui all'articolo 16d capoverso 2 LOTC sono pubblicate nel Foglio federale.

² Il passaggio in giudicato delle decisioni è pubblicato nel Foglio federale.

³ L'USAV informa senza indugio gli organi cantonali di esecuzione e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato.

⁴ La reiezione di una domanda avviene sotto forma di decisione individuale; la SECO viene informata in merito.

⁵ Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵³ sulla procedura amministrativa.

Art. 8 Contenuto delle decisioni di portata generale

¹ Le decisioni di portata generale di cui all'articolo 16d capoverso 2 LOTC includono:

- a. una descrizione che permetta di identificare la derrata alimentare;
- b. la menzione degli atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare è conforme, con indicazione della relativa fonte ufficiale;
- c. l'indicazione dello Stato membro dell'UE o dello SEE in cui la derrata alimentare è stata legalmente immessa in commercio;

⁵¹ RS 910.12

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2701).

⁵³ RS 172.021

- d. una menzione secondo cui le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate se le derrate alimentari sono fabbricate in Svizzera.

² La descrizione che permette di identificare la derrata alimentare è quanto più generica possibile. Può differire dalla denominazione specifica utilizzata dal diritto svizzero per designare la derrata alimentare corrispondente.

Art. 9 Effetti della decisione di portata generale

La decisione di portata generale è valida per le derrate alimentari dello stesso genere:

- a. provenienti da uno Stato membro dell'UE o dello SEE, se tali derrate:
 - 1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale,
 - 2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e
 - 3. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro dell'UE o dello SEE alle cui prescrizioni si fa riferimento;
- b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate:
 - 1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale,
 - 2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e
 - 3. sono fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

Art. 10 Modifica delle prescrizioni tecniche

¹ Se le prescrizioni tecniche applicabili a una derrata alimentare sono modificate, tale derrata deve essere conforme alle nuove prescrizioni.

² Se le prescrizioni tecniche su cui si basa una decisione di portata generale concernente derrate alimentari sono modificate in modo tale da minacciare un interesse pubblico di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, l'USAV revoca tale decisione.

Art. 10a⁵⁴ Esclusione dell'autorizzazione per determinati prodotti agricoli

Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un'autorizzazione secondo l'articolo 16c LOTC per i seguenti prodotti agricoli:

- a. prodotti agricoli e derrate alimentari da essi ottenute, recanti una designazione conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011⁵⁵ sulle designazioni «montagna» e «alpe»;

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5821).

- b.⁵⁶ vini sottostanti all'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁵⁷ sulle bevande;
- c. prodotti e derrate alimentari, recanti una designazione conformemente all'ordinanza del 22 settembre 1997⁵⁸ sull'agricoltura biologica.

Art. 11 Emolumenti

L'USAV percepisce un emolumento forfetario di 500 franchi per il trattamento di una domanda di autorizzazione.

Sezione 4: Sorveglianza del mercato

Art. 12 Presentazione delle informazioni necessarie

¹ L'organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termine adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 LOTC.

² È considerata prova ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati. Se tali prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato.

³ L'organo di esecuzione può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 13 Forma e svolgimento della sorveglianza del mercato

¹ Le misure contro prodotti immessi in commercio in Svizzera in virtù dell'articolo 16a capoverso 1 LOTC sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale secondo gli articoli 19 capoverso 7 e 20 capoverso 5 LOTC. Se riguarda unicamente alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale.

² Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di un accordo internazionale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tale accordo e, a titolo sussidiario, conformemente alle disposizioni di diritto interno determinanti per il relativo prodotto.

³ Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di prescrizioni tecniche svizzere, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tali prescrizioni. Per le derrate alimentari la cui immissione in commercio non è stata autorizzata con una decisione

⁵⁵ RS 910.19

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2631).

⁵⁷ RS 817.022.12

⁵⁸ RS 910.18

di portata generale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 14 Misure degli organi cantonali di esecuzione

¹ Prima di chiedere all'autorità competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale, l'organo cantonale di esecuzione consulta chi immette un prodotto in commercio.

² L'autorità della Confederazione si pronuncia entro due mesi sulle misure chieste dall'organo cantonale di esecuzione.

³ Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, gli organi cantonali di esecuzione dispongono misure cautelari. Queste ultime sono comunicate senza indugio all'autorità competente della Confederazione.

⁴ Le misure cautelari di un organo cantonale di esecuzione rimangono in vigore fino alla decisione dell'autorità competente della Confederazione, ma al massimo per due mesi.

⁵ Prima di una contestazione, l'organo cantonale di controllo per le derrate alimentari sottopone all'USAV:

- a. domande riguardo all'interpretazione di decisioni di portata generale secondo l'articolo 16d capoverso 2 LOTC; e
- b. domande riguardo all'omogeneità di una derrata alimentare conformemente all'articolo 9.

Art. 15 Pubblicazione delle misure

¹ Se l'autorità competente della Confederazione adotta misure secondo l'articolo 20 LOTC sotto forma di una decisione di portata generale conformemente all'articolo 19 capoverso 7 LOTC, la decisione è pubblicata nel Foglio federale.

² L'autorità competente della Confederazione pubblica il passaggio in giudicato della decisione di portata generale nel Foglio federale.

³ L'autorità competente della Confederazione informa senza indugio l'organo cantonale di esecuzione competente, la SECO e la Commissione della concorrenza in merito alla pubblicazione di una decisione generale e al suo passaggio in giudicato.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 31 capoverso 2 LOTG

¹ Le autorità federali competenti per la preparazione, l'adozione o la modifica di prescrizioni tecniche comunicano alla SECO le novità riguardo:

- a. ai prodotti soggetti a omologazione;
- b. alle sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
- c. ai prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione;
- d. ai prodotti soggetti a un divieto d'importazione.

² La SECO tiene e aggiorna l'elenco di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LOTC.

³ L'USAV tiene e aggiorna l'elenco di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera b LOTC.

Art. 17 Aggiornamento dell'articolo 2

Il DEFR modifica l'articolo 2 della presente ordinanza in funzione di ulteriori elaborazioni delle ordinanze dipartimentali a cui si fa riferimento.

Art. 18 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 19 Disposizioni transitorie

¹ Le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC sono disciplinate fino al 31 dicembre 2010 secondo le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

^{1bis} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.⁵⁹

^{1ter} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.⁶⁰

^{1quater} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.⁶¹

^{1quinquies} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.⁶²

^{1sexies} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.⁶³

² Fino al 30 giugno 2011 le esigenze in materia di efficienza energetica dei motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375kW sono disciplinate dagli articoli 7, 10 e 11 e dall'appendice 2.10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶⁴ sull'energia.

³ Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6a, le derrate alimentari caratterizzate secondo il diritto anteriore, possono ancora essere distribuite alle consumatrici e ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.⁶⁵

⁵⁹ Introdotto n. III dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4611).

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5821).

⁶¹ Introdotto dal n. II dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6809).

⁶² Introdotto dal n. III dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3669).

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2016** 2701).

⁶⁴ RS **730.01**

Art. 20 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

² L'articolo 2 lettera b numero 11 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4421).

Allegato
(art. 18)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁶⁶

⁶⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 2631.